

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 23

**Regime transitorio per l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti. Modalità di adesione.**

L'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata di concerto tra il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ed il Servizio Ecologia, e confermata dai rispettivi Dirigenti di Servizio riferisce quanto segue.

Dal 1° Luglio 2009 è definitivamente entrato in vigore il D.M. 3 agosto 2005 relativamente all'ammissibilità in discarica per rifiuti speciali.

L'art. 7, comma 1 del D.M. 03/08/2005, prevede che le autorità territorialmente competenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, possano autorizzare, anche per settori confinati, tre tipologie di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui sopra, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto, caso per caso, 1) delle caratteristiche dei rifiuti, 2) della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica, 3) dell'idoneità del sito con previsione di deroghe per specifici parametri, tra cui il Carbonio Organico Disciolto (DOC). L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi è, ai sensi e per effetto del D.Lgs 59/05, la Regione Puglia, che ha successivamente delegato tale funzione alle Province con L.R. 17/2007 per le domande di AIA inoltrate dopo il 1° Luglio 2007.

Alla data del 30 giugno 2009 erano pervenute agli atti del Servizio Ecologia della Regione Puglia, in qualità di autorità competente ad integrare e/o

modificare i provvedimenti di AIA già rilasciati, alcune istanze di autorizzazione di discariche esistenti nelle sottocategorie di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.M. 3 agosto 2005.

Le ditte, che hanno presentato istanza, hanno motivato la loro richiesta sulla base del fatto che molte tipologie di rifiuti conferite nei loro impianti erano caratterizzate da concentrazioni di alcuni parametri superiori ai limiti della tabella 5 del citato articolo 6 del D.M. 3 agosto 2005. Il parametro per cui è stata richiesta la deroga nella totalità delle istanze presentate è il DOC. Il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche ha comportato però una serie di problematiche principalmente legate all'assenza, a livello normativo, di indicazioni specifiche per la predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale.

Per evitare pericolose soluzioni di continuità nello smaltimento di alcune tipologie di rifiuti con conseguenti rischi per l'ambiente, e per consentire alla Regione di definire le linee guida per la predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento ha rilasciato alle ditte che ne avevano fatto istanza alla data del 30 giugno 2009, sulla scorta delle approvazioni e dei pareri resi dagli Enti interessati in specifiche Conferenze di Servizi, una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle discariche in sottocategoria, con relativa e conseguente deroga del contenuto di DOC, per sei mesi, con scadenza nella prima decade di Gennaio 2010.

Successivamente, la Regione Puglia ha predisposto il proprio Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (PGRS), approvato con DGR n. 2668 del 28/12/2009, nel quale sono definite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in sottocategorie delle discariche per rifiuti speciali. Il PGRS dispone che, per le discariche (o parti di esse) non ancora oggetto di conferimento di rifiuti, le richieste di classificazione in sottocategoria ex art. 7 del DM 3 agosto 2005 delle discariche, e la conseguente deroga al limite del DOC, possono essere accolte, previa approvazione della valutazione del rischio da effettuare secondo le Linee Guida definite dal tavolo Tecnico congiunto Regione-ARPA Puglia-Province ed approvate con DGR 2560 del 22/12/2009, alle seguenti condizioni:

- realizzazione sui comparti di discarica autorizzati, ma non ancora oggetto di conferimento, di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana.
- realizzazione di sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) o c) di cui all' art. 7 comma 1) del DM 3 agosto 2005, utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo discarica in coltivazione.

La durata dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio in sottocategoria fin qui rilasciate non ha consentito, ad oggi, di completare il quadro conoscitivo necessario ad elaborare le analisi di rischio secondo le linee guida definite dal tavolo Tecnico congiunto Regione-ARPA Puglia-Province ed approvate con DGR 2560 del 22/12/2009. Tale circostanza impedirebbe l'osservanza di quanto stabilito nell'approvato PGRS, determinando pericolose situazioni di paralisi nello smaltimento di alcune tipologie di rifiuti, con conseguenti rischi per l'ambiente.

Inoltre il citato D.M. 3 agosto 2005 non contiene specifici riferimenti a metodiche analitiche per il calcolo del DOC sull'eluato dei rifiuti conferiti in discarica.

Il Ministero dell'Ambiente, pur avendo evidenziato le criticità di applicazione del combinato disposto del D.M. 3 agosto 2005 e del D. Lgs. 36/03, citate nella circolare U. prot. GAB - 2009-0014963 del 30 giugno 2009, non ha ancora provveduto ad effettuare la modifica al D.M. 3 agosto 2005 ed ha inoltre invitato le Regioni ad adottare gli atti di propria competenza per evitare soluzioni di continuità nel conferimento dei rifiuti speciali.

Si deve evidenziare che, nelle attuali condizioni, alcune particolari tipologie di rifiuti, tra i quali i rifiuti urbani, o parti di essi, rivenienti da impianti di trattamento o fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, non è possibile, a causa dell'elevato contenuto di DOC nell'eluato dei rifiuti, il conferimento negli impianti di discarica operanti sul territorio regionale salvo autorizzazione all'esercizio in sottocategoria e conseguente deroga al contenuto di DOC. Tanto premesso, per le tipologie di rifiuti riportati nelle Determinazioni Dirigenziali dell'Ufficio IPPC-AIA di autorizza-

zione provvisoria si rende necessario definire un ulteriore periodo di mesi 6 di autorizzazione provvisoria in sottocategoria, con conseguente deroga al DOC, per consentire la piena attuazione di quanto previsto nel PGRS nonché l'adeguamento delle analisi di rischio alle linee guida approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009, a quegli impianti per i quali è stata definita positivamente dagli Enti interessati l'analisi di rischio allo stato presentata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 comma 5 e dall'art. 10 comma 1.

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il regime transitorio di massimo 6 mesi per l'adeguamento agli obiettivi indicati nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in fase ultimativa di adozione. Le modalità di adesione al regime transitorio medesimo sono indicate nell'Allegato A al presente provvedimento.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997."

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Introna;
- Viste le "Modalità di adesione al regime transitorio per l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti";
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

- Di prendere atto della relazione che precede;
- Di approvare le modalità di adesione al regime transitorio per l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti secondo l'allegato composto di n. 2 (due) facciate, parte integrante del presente provvedimento;
- Di adottare il regime transitorio in relazione all'adeguamento al Piano di gestione dei Rifiuti Speciali;
- Di approvare per un ulteriore periodo di mesi 6 l'autorizzazione provvisoria in sottocategoria, con conseguente deroga al DOC, al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto nel PGRS nonché l'adeguamento delle analisi di rischio alle linee guida approvate con DGR n. 2560 del 22/12/2009, a quegli impianti già autorizzati in via provvisoria con Determinazioni

Dirigenziali rilasciate dall'ufficio IPPC-AIA della Regione Puglia e per i quali è stata definita positivamente dagli Enti interessati l'analisi di rischio allo stato presentata;

- Di stabilire che la proroga ha efficacia dall'approvazione del presente provvedimento;
- Di notificare il presente provvedimento alle Province ed ai gestori di impianti di discarica per rifiuti speciali non pericolosi a cura del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- Di disporre la pubblicazione delle Linee Guida sul sito web della Regione Puglia all'indirizzo <http://151.2.170.110/ecologia/>.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## ALLEGATO

### MODALITA' DI ADESIONE AL REGIME TRANSITORIO PER L'AMMISSIBILITA' IN DISCARICA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Tutti i soggetti titolari di autorizzazioni di discariche per rifiuti speciali, al fine di continuare l'esercizio per consentire l'ammissibilità in discarica di alcune tipologie di rifiuti per cui il valore del DOC è superiore al limite definito nella tab. 5 del DM 3 agosto 2005, devono manifestare la volontà di aderire al regime transitorio di gestione alle seguenti condizioni:

1. presentare una manifestazione di interesse ad aderire al regime transitorio entro 15 giorni dalla data di comunicazione, per vie brevi e certe, della presente delibera
2. presentare entro 2 mesi dalla data di comunicazione della presente delibera una Analisi di Rischio conforme alle Linee Guida adottate con DGR n. 2560 del 22/12/2009 ed un progetto di adeguamento sui comparti di discarica autorizzati ma non ancora oggetto di conferimento che preveda:
  - la realizzazione di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomembrana.
  - la realizzazione di sistema di recupero del biogas per le sottocategorie di tipo b) o c) (ex art. 7 comma 1 del D.M. 3 agosto 2005), utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuse dal corpo discarica in coltivazione.

Per i gestori che esercitano gli impianti di discarica in cui lo stato di coltivazione non consente di allestire un ulteriore strato impermeabile in geomembrana (abbancamento di rifiuti già effettuato su tutta la superficie disponibile ed autorizzata nell'AIA), resta ferma la necessità che l'Analisi di Rischio fornisca elevate garanzie di tutela della salute e dell'ambiente e venga formalmente approvata dai vari Enti portatori di interesse in specifiche conferenze di servizi.


Entro i 4 mesi successivi alla presentazione dell'Analisi di Rischio e del progetto di adeguamento, si procede a:

- a) completare l'istruttoria tecnica per l'autorizzazione come sottocategorie dei comparti di discarica per cui è stata presentata istanza;
- b) rilasciare l'autorizzazione, ove le condizioni del sito e le valutazioni del rischio offrano elevate garanzie di tutela della salute e dell'ambiente, purché vengano adeguati secondo le disposizioni definite al punto 2) entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione.

Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al punto 1) e fino al completamento dell'adeguamento delle discariche secondo le disposizioni definite al punto 2) e comunque per un tempo non superiore a 6 mesi dalla data di adozione del presente atto si intendono prorogate le autorizzazioni provvisorie in sottocategoria già rilasciate, con conseguente deroga al DOC, secondo le prescrizioni e i limiti stabiliti dalle Determinazioni Dirigenziali già rilasciate dall'ufficio IPPC-AIA della Regione Puglia con il vincolo dell'adesione, da parte dei gestori, ai punti 1) e 2) succitati.

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 2 FACCIATE ED È PARTE INTEGRANTE DELLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE AVENTE CODICE CIFRA RSU/DEL/2010/00001.

Il Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica  
(Dott. Giovanni CAMPOBASSO)



Il Dirigente di Servizio Ecologia  
(Ing. Antonello ANTONICELLI)

